

Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2022, n. 74-6067

Legge regionale 63/1978, articolo 47. Approvazione, per il biennio 2022-2023, degli indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008, da ultimo modificata dalla D.G.R. n.32-3607 del 23 luglio 2021. Spesa regionale di euro 2.866.721,41.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

l'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i. (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) stabilisce che: "allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, la Regione può attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrativa o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi"; per tali finalità, la Regione può altresì provvedere direttamente o avvalendosi previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, dell'Università, nonché dei laboratori di altri Enti ed Istituzioni particolarmente qualificati;

l'articolo 109, comma 5, della l.r. 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), dispone che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 della stessa legge, resta in vigore la legge regionale 63/1978;

con l'entrata in vigore della suddetta legge regionale 1/2019, nelle more dell'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 della medesima legge, le linee di indirizzo prioritarie su cui incentrare le attività di studio, ricerca, sperimentazione e dimostrazione di competenza regionale sono stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 63/1978;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 27-9074 del 1 luglio 2008, come modificata con D.G.R. n. 131-9455 del 1 agosto 2008, ha approvato, per il triennio 2008-2010, le disposizioni per il Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, la cui applicabilità è stata estesa a tutti i successivi periodi di programmazione, a partire dal 2011;

con D.G.R. n. 32-3607 del 23 luglio 2021 si è provveduto ad una parziale modifica di tali disposizioni, stabilendo che le stesse così modificate, siano applicate alle attività individuate per l'anno 2021, dalla D.G.R. n. 12-2919 del 26 febbraio 2021, nell'annuale programmazione regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione, fino all'adozione del Programma regionale degli interventi previsto dall'articolo 6 della l.r. 1/2019.

Premesso, inoltre, che:

il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014, così come modificato dal Regolamento della Commissione (UE) n. 2008 del 8 dicembre 2020, " *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006*" (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014), prevede, in particolare:

- all'articolo 52, di estendere il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2022;
- all'articolo 51, paragrafo 4, comma 1, che al termine del periodo di validità del regolamento, i regimi di aiuto esentati a norma del regolamento medesimo continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura”, tenuto conto che il sopra richiamato il Programma regionale degli interventi è ancora in fase di redazione anche a fronte della sua particolare complessità e della necessità di un'ampia concertazione, al punto che il legislatore ha previsto con la legge regionale 29/2020 di rinviare ulteriormente la sua adozione fino a dicembre 2022, ha elaborato gli indirizzi per il biennio 2022-2023, prevedendo, in particolare, che:

nelle more dell'approvazione del suddetto Programma regionale degli interventi, le disposizioni previste dalla richiamata D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008 (modificate con D.G.R. n. 131-9455 del 28 agosto 2008 e quindi con D.G.R. n.32-3607 del 23 luglio 2021) possono trovare applicazione anche per il biennio 2022-2023, al fine di consentire che, pur operando in una situazione di attenzione e rigore della finanza pubblica, alla luce delle esigenze espresse dal mondo agricolo, le aziende agricole possano accedere alle più recenti evidenze risultanti dalla ricerca tecnico-scientifica, in coerenza con l'evoluzione dell'agricoltura piemontese, attraverso mirate collaborazioni tra organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza tramite il finanziamento di progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola prioritariamente finalizzati a migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi ed a migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli, con particolare riferimento all'ambito zootecnico, di difesa delle colture agrarie, alla conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria vegetale, al miglioramento della gestione delle risorse idriche e all'aumento dell'efficienza nell'uso dell'acqua nell'agricoltura;

sono risultati minori risorse finanziarie utilizzate nei precedenti Programmi regionali di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, ammontanti complessivamente ad euro 259.373,69;

si stima di destinare per il 2022-2023 l'importo complessivo pari ad un massimo di euro 2.866.721,41 per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, che trova copertura finanziaria con le seguenti risorse regionali:

- per euro 259.373,69 quali minori risorse finanziarie utilizzate nel Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola - annualità 2016-2017-2020-2021 - accertate con la D.D. n. 718 del 14/09/2022 e la D.D. n. 881 del 07/11/2022, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 5126/2016, Impegno n. 5218/2017, Impegno n. 7111/2017, Impegno n. 10915/2020, Impegno n. 13331/2021;

- per euro 1.048.240,46 quali risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 166033/2022 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022;

- per euro 1.559.107,26 quali risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 166033/2023 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2023;

l'attività oggetto di finanziamento regionale sopra riportata è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014;

ai fini della concessione del suddetto contributo regionale, i beneficiari dell'aiuto non devono rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);

risulta necessaria la trasmissione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché del link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea, prevedendo di condizionare l'attuazione della suddetta misura aiuti di stato alla conclusione della suddetta procedura di registrazione e che, pertanto, l'adozione del relativo provvedimento di approvazione del contributo regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, avverrà alla conclusione della procedura di registrazione

del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (articolo 9, Reg. UE n. 702/2014).

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Vista la legge regionale del 29 aprile 2022 n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)".

Vista la legge regionale del 29 aprile 2022, n. 6, recante “Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024”.

Vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 (Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024).

Vista la Legge regionale 2 agosto 2022 n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024”.

Vista la D.G.R. n. 73-5527 del 3 agosto 2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024. Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”.

Vista la Legge regionale n. 18 del 18 novembre 2022 “Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di stabilire, per il biennio 2022-2023, nelle more dell’approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all’articolo 6 della legge regionale 1/2019 ed ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale 63/1978, di confermare i criteri di cui alla D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008, da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 32-3607 del 23 luglio 2021, e di approvare le linee di indirizzo prioritarie su cui incentrare le attività di studio, ricerca, sperimentazione e dimostrazione, riportate nell’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, destinando l’importo massimo pari ad euro 2.866.721,41;

- di dare atto l’attuazione della misura, di cui al presente provvedimento, avviene nel rispetto di tutte le altre pertinenti prescrizioni del Regolamento (UE) n. 702/2014

- di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 2.866.721,41, trova copertura finanziaria come di seguito indicato:

- per euro 259.373,69 quali minori risorse finanziarie utilizzate nel Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola - annualità 2016-2017-2020-2021 - accertate con la D.D. n. 718 del 14/09/2022 e la D.D. n. 881 del 07/11/2022, a cui si è dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 5126/2016, Impegno n. 5218/2017, Impegno n. 7111/2017, Impegno n. 10915/2020, Impegno n. 13331/2021;
- per euro 1.048.240,46 quali risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 166033/2022 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022;
- per euro 1.559.107,26 quali risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 166033/2023 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2023;

- di demandare al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, l’adozione degli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione nonché, ai sensi dell’articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, la trasmissione alla

Commissione europea della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, e del link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;

- di stabilire di condizionare l'attuazione della misura aiuti di stato di sui alla presente deliberazione alla conclusione della suddetta procedura di registrazione e che, pertanto, l'adozione del relativo provvedimento di approvazione del contributo regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, avverrà alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (articolo 9, Reg. UE n. 702/2014).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Legge regionale 63/1978, articolo 47. Biennio 2022-2023. Indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008, da ultimo modificata dalla D.G.R. n.32-3607 del 23 luglio 2021. Spesa regionale di euro 2.866.721,41

PREMESSE

L'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i. (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) stabilisce che: "allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, la Regione può attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrativa o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi"; per tali finalità, la Regione può altresì provvedere direttamente o avvalendosi previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, dell'Università, nonché dei laboratori di altri Enti ed Istituzioni particolarmente qualificati.

L'articolo 109, comma 5, della l.r. 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), dispone che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 della stessa legge, resta in vigore la legge regionale 63/1978.

Con l'entrata in vigore della suddetta legge regionale 1/2019, nelle more dell'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 della medesima legge, le linee di indirizzo prioritarie su cui incentrare le attività di studio, ricerca, sperimentazione e dimostrazione di competenza regionale sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 63/1978.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 27-9074 del 1 luglio 2008, come modificata con D.G.R. n. 131-9455 del 1 agosto 2008, ha approvato, per il triennio 2008-2010, le disposizioni per il Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, la cui applicabilità è stata estesa a tutti i successivi periodi di programmazione, a partire dal 2011.

Con D.G.R. n. 32-3607 del 23 luglio 2021 si è provveduto ad una parziale modifica di tali disposizioni, stabilendo che le stesse così modificate, siano applicate alle attività individuate per l'anno 2021, dalla D.G.R. n. 12-2919 del 26 febbraio 2021, nell'annuale programmazione regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione, fino all'adozione del Programma regionale degli interventi previsto dall'articolo 6 della L.R. 1/2019.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria, per un importo massimo pari ad euro 2.866.721,41, trova copertura finanziaria come di seguito indicato:

- per euro 259.373,69 quali minori risorse finanziarie utilizzate nel Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola - annualità 2016-2017-2020-2021 - accertate con la D.D. n. 718 del 14/09/2022 e la D.D. n. 881 del 07/11/2022, a cui si è dato copertura finanziaria con l'Impegno n. 5126/2016, Impegno n. 5218/2017, Impegno n. 7111/2017, Impegno n. 10915/2020, Impegno n. 13331/2021;
- per euro 1.048.240,46 quali risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 166033/2022 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022;
- per euro 1.559.107,26 quali risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 166033/2023 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2023.

PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE AGRICOLA

Per il periodo 2022-2023, nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. 27-9074 del 1 luglio 2008, come modificata con D.G.R. 131 - 9455 del 01 agosto 2008 e con D.G.R. n. 32-3607 del 23 luglio 2021, i progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola prioritariamente sono finalizzati a:

- migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi;
- migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli;

con particolare riferimento all'ambito zootecnico, di difesa delle colture agrarie, alla conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria vegetale, al miglioramento della gestione delle risorse idriche e all'aumento dell'efficienza nell'uso dell'acqua nell'agricoltura.

BENEFICIARI

Le PMI attive nel settore agricolo sono individuate quali beneficiari finali (non i prestatori dei servizi) per gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

ESCLUSIONI

Ai fini della concessione del contributo regionale, i beneficiari dell'aiuto non devono rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf).

Sono escluse dalla concessione dei contributi regionali le imprese in difficoltà così come definite al punto (14) dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

RICHIAMI NORMATIVI EUROPEI

Il finanziamento avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014) con particolare riferimento:

- all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazioni), paragrafo 2, 3 e 4, secondo i quali gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 5 che dispone che gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili e nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3., lettera d) dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali;

- all'articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale), paragrafo 2 e 3, secondo i quali il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 4 che prevede la messa a disposizione dei risultati su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;

- all'articolo 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), paragrafo 2 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Il succitato Regolamento (UE) n. 702/2014 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- articolo 1 (Campo di applicazione): i beneficiari finali (non i prestatori dei servizi), per gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione di cui all'articolo 21, devono essere delle PMI attive nel settore agricolo; sono escluse dalla concessione di contributi le imprese in difficoltà così come definite al punto (14) dell'articolo 2 del medesimo Regolamento;

- articolo 6 (effetto di incentivazione): gli aiuti sono compatibili con il mercato interno unicamente se hanno un effetto di incentivazione. A tal fine, il beneficiario deve presentare una domanda di aiuto scritta contenente una serie di informazioni, eccetto che per talune categorie di aiuto tra le quali gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31;

- articolo 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, compresi gli aiuti "de minimis", purchè riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;

- articolo 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento medesimo;

- articolo 12 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea.

PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dirigente per tempore del Settore "Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura" della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, cui compete, altresì, ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, la trasmissione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, e del link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Il termine ultimo per l'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi regionali in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola di cui alla presente misura, dovrà avvenire entro il 30 giugno 2023, termine ultimo del periodo di esenzione per i regimi di aiuto esentati ai sensi del combinato disposto degli articoli 51, paragrafo 4, comma 1 e 52 del Regolamento (UE) 702/2014.

CONDIZIONALITÀ

L'attuazione della presente misura aiuti di stato è condizionata alla conclusione della procedura di registrazione e, pertanto, l'adozione del relativo provvedimento di approvazione del contributo regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, avverrà alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (articolo 9, Reg. UE n. 702/2014).